

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Mario Luca Rizzi
Antonella Di Giusto
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili
NOTAIO
Marina Campeggi

del Collegio notarile di Bergamo

CONSULENTI DEL LAVORO
Paolo Alghisi
del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo
**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
dello Sportello condomino
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specificamente se vuoi mantenere l'anonimato

Medicinali senza brand Vademecum per i dubbiosi

Salute e sicurezza. Sul sito dell'Agenzia del farmaco tutte le informazioni per un uso consapevole dei cosiddetti «generici» che fanno risparmiare



Come per i farmaci equivalenti, l'autorizzazione all'immissione in commercio viene rilasciata anche dall'EMA, l'Agenzia europea per i medicinali

Di marca o equivalente? Probabilmente anche il vostro farmacista di fiducia vi ha fatto molte volte questa domanda, perché da molti anni, a fianco dei farmaci dal brand famoso, sono disponibili anche quelli cosiddetti equivalenti (o generici), ovvero medicinali che contengono lo stesso principio attivo e nella stessa quantità di un farmaco di riferimento che ha perso negli anni la copertura del brevetto, e quindi l'esclusività di vendere il principio attivo.

I medicinali equivalenti, spiega l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), hanno inoltre la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni del medicinale di riferimento. Sono dunque, dal punto di vista

terapeutico, equivalenti al prodotto di riferimento e possono quindi essere utilizzati in sua sostituzione (ameno che condizioni strettamente personali, individuate dal medico, rendano insostituibile il farmaco di marca). Nonostante ciò, sono però ancora molti gli utenti del farmaco che si dimostrano molto perplessi quando si trovano davanti al farmacista. Forse perché gli è stato detto o hanno letto su qualche rivista che i medicinali equivalenti possono avere una differente composizione in eccipienti, ma tale differenza, e i farmacisti lo spiegano bene, non influenza l'efficacia e la sicurezza del medicinale. E se ciò non bastasse, è bene

sapere che anche per i medicinali equivalenti l'autorizzazione all'immissione in commercio viene rilasciata oltre che dall'Aifa, anche dall'EMA, l'Agenzia europea per i medicinali che protegge e promuove la salute dei cittadini (e degli animali) valutando e monitorando i medicinali all'interno dell'Unione europea.

Quello che invece cambia è il costo dei due farmaci, perché il farmaco equivalente, nel momento della registrazione, deve costare almeno il 20% in meno di quello originale. E anche con il passare del tempo il generico rimane più conveniente, al punto che, sempre in base ai dati dell'Aifa, in alcuni casi costa il 75% in meno rispetto

al brandizzato. I motivi stanno nel fatto che la casa farmaceutica produttrice del farmaco originale, prima di immetterlo sul mercato, ha sostenuto dei costi di ricerca, a cui vanno poi aggiunti quelli per pubblicizzare il prodotto: costi che i produttori del generico non hanno. In tempi in cui l'età media delle persone si allunga grazie anche all'uso di farmaci (attenzione: uso corretto, non abuso), per i cittadini è bene sapere che, senza rinunciare a curarsi con l'adeguata qualità, si può risparmiare del denaro con un utilizzo consapevole dei medicinali. Info: www.aifa.gov.it.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialista

RISPOSTA N. 1.842

L'addolcitore per l'acqua gode delle detrazioni?

È possibile considerare l'installazione di un addolcitore d'acqua casalingo quale intervento di manutenzione straordinaria ed usufruire della relativa detrazione Irpef del 50%?

LETTERA FIRMATA

La risposta è positiva in considerazione del fatto che, per gli interventi di manutenzione, la detrazione Irpef del 50% è riconosciuta sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie se interessano le parti comuni e soltanto per le manutenzioni straordinarie se riguardano le singole unità abitative.

Nella Circolare 13.5.2011, n.20/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di installazione di «addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni», è possibile usufruire della detrazione in esame soltanto nel caso in cui «l'installazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell'abitazione e/o degli impianti relativi».

RISPOSTA N. 1.843

Recupero edilizio sull'immobile ereditato

Ho ereditato un appartamento, posso usufruire delle detrazioni per il recupero edilizio spettanti al de cuius?

LETTERA FIRMATA

Nel caso di trasferimento dell'immobile mortis causa, le rate residue della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis del Tuir spettanti al soggetto deceduto possono essere fruiti esclusivamente dall'erede o dagli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Detenzione materiale e diretta dell'immobile significa che l'erede o gli eredi assegnatari hanno la «immediata disponibilità del bene», potendone disporre liberamente e a proprio piacimento, a prescindere, quindi, dalla circostanza che

abbiano adibito l'immobile ad abitazione principale, come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare 24/E/2004. Il requisito della detenzione deve sussistere per ciascuno degli anni per i quali l'erede intenda fruire delle residue rate di detrazione e per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento: ne consegue che non è possibile detrarre le quote relative ad annualità in cui l'immobile viene concesso in comodato o in locazione e che se il bene dovesse essere locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà, per quell'annualità, beneficiare della quota di detrazione.

RISPOSTA N. 1.844

Separazione e detrazioni per i figli

Posso usufruire di qualche detrazione/deduzione per il mantenimento dei figli e del coniuge a seguito di separazione? Su quali posso contare?

LETTERA FIRMATA

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dall'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile.

Per contro non sono deducibili gli assegni o la quota parte degli stessi destinati al mantenimento dei figli. Nel caso in cui il provvedimento del giudice non distingua la quota dell'assegno periodico finalizzata al mantenimento del coniuge da quella dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. È deducibile anche il cosiddetto contributo casa, cioè la somma corrisposta per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali del coniuge, tenendo presente che se l'immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese.

@Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

Pausa natalizia

Arriva lo stop per le festività Ripresa l'8/1

Questo è l'ultimo numero della rubrica per il 2019. Riprenderemo la pubblicazione mercoledì 8 gennaio 2020. Per porre i vostri quesiti compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate pure sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte.

Notaio

RISPOSTA N. 1.845

Le liberalità possono essere contestate?

Vorrei sapere se le liberalità verso un'associazione potrebbero essere contestate dagli eredi. Chiedo perché l'associazione beneficiaria è in qualche modo riconducibile ad attività di beneficenza di uno dei miei tre figli.

LETTERA FIRMATA

La legge riserva a talune categorie di eredi, detti legittimari, tra i quali sono ricompresi i discendenti, una quota dell'asse ereditario (quota di legittima), che si contrappone alla quota di cui il de cuius può liberamente disporre (quota disponibile). Le liberalità verso un'associazione potrebbero, quindi, astrattamente ledere i diritti che la legge riserva ai suoi figli, qualora, al momento di apertura della sua successione, dovessero intaccare l'anzidetta quota di legittima. Le consiglio, pertanto, di rivolgersi ad un notaio, al fine di valutare l'impatto delle dette liberalità sul suo patrimonio in concreto, nonché di approfondire il concetto di «riconducibilità» dell'associazione all'attività di uno dei suoi figli, che purtroppo non emerge con chiarezza dal testo della sua domanda.

RISPOSTA N. 1.846

Vincoli morali per l'eredità ai nipoti

Vorrei sapere se posso vincolare quote dell'eredità, attraverso testamento, con delle clausole legate alla condotta morale dei miei eredi. È solo una mia utopia o posso in qualche modo concretizzarla in qualche modo?

LETTERA FIRMATA

Il nostro ordinamento prevede che tanto all'istituzione di erede quanto al legato possa essere apposto un onere, al fine di imporre all'erede o al legatario di tenere un certo comportamento (di dare, fare o non fare). Tuttavia, il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. Fatte queste premesse, le clausole che subordinano attribuzioni testamentarie a determinate «condotte morali» degli eredi devono essere attentamente valutate nei loro contenuti, in quanto potrebbero risultare illecite per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Le consiglio, quindi, di rivolgersi al suo notaio di fiducia al fine di verificarne la legittimità e la corretta formulazione, anche nell'ottica della coercibilità delle medesime.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 1.847

Dopo lo stagionale nuovo contratto a termine

Sono stato assunto, per la prima volta, con contratto a termine di carattere stagionale. Dopo un mese dalla cessazione del suddetto contratto, l'azienda mi ha proposto l'assunzione, con le stesse mansioni, con contratto a termine a causale della durata di 3 mesi. È possibile?

LETTERA FIRMATA

Dopo un'assunzione a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, la successiva riassunzione del medesimo lavoratore con un nuovo contratto a termine - per attività non definite come "stagionali" dal Dpr n. 1525/1963 o dai contratti collettivi - richiede che sia specificata la causale (oltre che rispettato lo stop and go). L'articolo 21, co. 01, del D.Lgs. n. 81/2015 infatti dispone che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, co. 1, e poi precisa che i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di tali condizioni (o causali). Da tale norma quindi, pur se implicitamente, si deduce che - nel caso di specie - la causale deve essere indicata,

in quanto non si tratta del "primo" contratto a termine tra le medesime parti e neppure si può invocare la norma citata, in quanto la seconda assunzione non riguarda lo svolgimento di attività stagionali.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.848

Troppi litigi, come regolare le assemblee?

Da un paio d'anni sono diventata proprietaria di un appartamento in un condominio ove vivono diverse persone che non vanno d'accordo tra loro. Sin qui, nulla di strano. Quello che però mi dà fastidio è un certo metodo di svolgere le assemblee. A causa della litigiosità dei condomini ci sono dei piccoli problemi edili irrisolti. Nel corso delle due assemblee a cui ho partecipato, ogni volta che si toccava un argomento di tipo edile, i condomini delle diverse fazioni leggevano in assemblea e pretendevano che l'amministratore scrivesse nel verbale alcune loro lunghe puntualizzazioni, osservazioni, memo che immancabilmente si rifacevano a episodi di antica data, ove probabilmente sono nati i contrasti di oggi e che talvolta non avevano niente a che vedere con i problemi di oggi. Una vera noia per me, anche perché poi non si decide niente, e i contrasti,

irrobustiti, si rinviano al futuro. È corretto comportarsi così?

LETTERA FIRMATA

Ne verbale devono essere riassunte, a richiesta di condomini, le loro brevi dichiarazioni. Una espressa previsione in tal senso risulta dal testo dell' art. 1130, co. 1°, n.7, c.c. che prescrive che nel registro dei verbali vadano annotate anche le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Naturalmente deve trattarsi di dichiarazioni attinenti alle questioni da decidere, per cui non sussiste alcun obbligo per legge e, specularmente, alcun diritto dei condomini a vedere riprodotta nel verbale ogni loro osservazione, richiesta, o dichiarazione che esuli dai suddetti contenuti. Si ritiene pacifico infatti che il verbale non debba dar conto anche di ogni commento proveniente da ciascun condomino. Il controllo in merito verrà effettuato dal presidente, rientrando nei suoi poteri ordinatori attribuiti a tale organo. Le consiglio pertanto di svolgere il ruolo di presidente dell'assemblea la prossima volta, per poter contenere e scremare tali ondate di rituali puntualizzazioni poco costruttive.

RISPOSTA N. 1.849

Quella difficile decisione sulla portineria

Tre anni fa abbiamo dovuto sopprimere il servizio di portierato e da allora ci ritroviamo un appartamento che vorremmo affittare, o comunque mettere a reddito. Però l'assemblea per questo convocata, non è mai pervenuta, per i motivi più disparati, ad una valida maggioranza. Io penso a causa del disinteresse di molti.

LETTERA FIRMATA

Capita che talvolta vi sia un bene comune, quale l'appartamento condominiale dell'ex portiere, che per sue caratteristiche strutturali non consenta un uso collettivo. Nemmeno consenta un uso promiscuo non esclusivo (come il giardino, o la sala giochi) tra alcuni condomini. Né si presti ad un uso turnario (come il cortile adibito ad uso parcheggio turnario). Che non sia tale da consentire una materiale divisione - l'appartamento è formato da due camere, cucina e un solo bagno. Né consenta un uso temporalmente limitato, essendoci disaccordo e/o disinteresse tra i condomini. Appare a tal punto legittimo, per porre fine alla situazione di stallo, il ricorso al magistrato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1105 del cc. affinché individui con la nomina di un amministratore, una diversa modalità di uso dell'appartamento, appunto attraverso la locazione dell'immobile in favore di uno degli stessi condomini o un terzo.

Borsa

FTSE Mib	23.630,77	0,45%	▲
FTSE All Share	25.781,17	0,42%	▲
Dax Francoforte	13.287,83	-0,89%	▼
Cac 40 Parigi	5.968,26	-0,39%	▼

Ftse 100 Londra	7.525,28	0,08%	▲
Dow Jones	28.264,78	+0,10%	▲
Nasdaq	8.823,36	+0,10%	▲
Nikkei Tokyo	24.066,12	0,47%	▲

Spread Btp-Bund	145,76	-0,25%	▼
Euro-Dollaro	1,1162	0,14%	▲
Euro-Sterlina	0,8475	1,60%	▲
Euro-Yen	122,3100	0,28%	▲

Petrolio WTI	60,81	1,00%	▲
Oro Fino (euro/gr)	42,51	-0,28%	▼
Argento	17,06	0,24%	▲
Euribor (360) 3m	-0,396	diff: 0,004	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOV.
A				
Accea	18.660	0,76	3974	55,37
Acotel Group	2.720	-0,37	14	-5,56
Acsm-Agam	1.905	0,79	376	15,11
Adv Agim	286.550	0,54	59951	56,07
Adv Micro Devices	38.065	-0,35	36039	150,10
Aedies	1.055	-2,31	34	-5,82
Aeffe	2.000	-1,96	215	-14,71
Aegon	4.222	0,40	666	4,45
Aeroporto Marconi Bo.	12.100	0,83	437	5,40
Ageas	54.100	-0,41	12725	27,53
Ahold Del	22.405	-0,91	2670	1,33
Air France Klm	10.070	0,00	4316	0,15
Air Liquide	124.500	0,00	43013	30,12
Airbus	130.180	0,71	100587	58,06
Alerion	3.080	-4,94	158	6,94
Alkemy	8.140	1,24	46	-22,33
Alkerm	2.220,60	0,63	101038	25,38
Alphabet d A	1.212,000	-0,41	36130	31,74
Alphabet Classe C	1.205,000	0,00	42122	31,84
Amazon	1.596,200	0,92	769164	23,93
Ambientheris	0,487	-0,81	45	45,37
Amgen	216,900	1,24	158267	29,88
Amplifon	25,900	0,39	5818	82,92
Anheuser-Busch	71,240	0,06	114571	23,06
Anima Holding	4,710	0,73	1790	45,82
Apple	251,750	0,34	1300346	85,11
Aquafil	6,300	1,29	207	29,84
Ascopave	3,740	-0,66	877	77,54
ASML Holding	264,700	1,03	114703	86,54
Astaldi	0,585	0,86	58	12,54
Astrin	26,380	1,50	2810	62,36
Atlantia	22,000	2,61	18167	21,75
Autogrill	9,495	0,42	2416	29,01
Autos Meridionali	30,900	0,00	135	14,44
Avio	14,060	-0,99	371	25,99
Axa	25,070	0,72	52375	33,75
Azimut	21,720	-0,41	3111	127,82
Aza	1,676	1,27	5251	6,58
B				
B Carige	0,001	0,00	83	0,00
B Carige Rsp	50,500	0,00	1	0,00
B Desio Bria Rnc	2,180	0,00	29	28,24
B Desio e Brianza	2,460	1,23	302	42,20
Bifis	14,430	0,98	776	-6,54
B Intermbiliare	0,119	0,42	84	-27,22
B M.Paschi Siena	1,395	-0,78	1978	-18,01
B P di Sondrio	2,158	0,75	959	-8,72
B Profilo	0,239	-0,42	162	34,42
B Sardegna Rsp	9,860	0,00	65	35,07
B Sistema	1,950	0,10	157	35,61
Banca Farmaceutica	5,310	0,38	905	16,96
Banca Generali	29,440	-0,41	3440	62,38
Banca Bom	2,035	0,10	3083	3,40
Banco Santander	3,772	-0,72	60874	-3,52
Basif	62,320	-2,28	62145	12,88
Basinet	5,280	-0,56	322	19,19
Bastogi	1,090	-2,24	15	16,17
Bayer	70,050	-2,04	53542	31,01
BB Biotech	63,000	1,61	3490	21,80
BBVA	5,030	0,20	3359	3,15
B&K Speakers	13,000	0,95	143	35,07
Bca Finnat	0,283	0,00	103	22,64
Bca Mediolanum	9,135	-0,33	6766	-71,07
Beghelli	1,180	-2,48	159	33,94
Bepi	0,210	0,48	42	-25,53
Beiersdorf AG	105,500	0,00	26586	4,77
B.F.	3,620	-1,90	503	39,23
Bialetti Industrie	0,197	0,25	30	-22,65
Biancamano	0,231	-0,43	8	29,05
Biesse	15,310	-0,07	419	-10,83
Bioera	0,654	-0,47	4	-14,02
Bnp Paribas	75,100	-1,38	45270	85,16
Borghesio	0,490	0,00	6	-16,95
Borgosera Rsp	1,330	-0,75	1	6,40
Bper Banca	4,503	0,38	2316	33,86

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOV.
Brembo	11,360	-0,18	3793	27,71
Brioschi	0,087	-0,90	69	55,32
Brunello Cucinelli	32,480	0,74	2209	8,09
Buzzi Unicem	22,510	0,90	3722	49,82
Buzzi Unicem Rsp	13,720	1,03	559	43,36
C				
Cairo Communication	2,790	-1,24	375	-18,54
Caleffi	1,250	0,00	20	-16,39
Callagrone	2,900	0,00	348	27,19
Callagrone Editore	1,100	-1,79	138	5,77
Campari	8,135	0,00	9450	10,16
Carel Industries	14,120	1,58	1412	56,26
Carraro	2,210	7,19	184	37,50
Carrefour	15,095	0,00	10641	0,97
Cattolica Assicurazioni	7,310	1,04	1274	2,89
Cellularina	6,900	1,47	150	-12,66
Cembre	23,800	-0,21	405	17,53
Cementir Holding	6,848	0,26	1090	32,97
Centrale del Latte d'Italia	4,400	-0,83	34	-12,09
Cerved Group	8,900	1,42	1738	24,39
Chi	0,004	0,00	7	21,05
Chit	0,121	0,00	11	10,50
Cir	1,098	0,92	872	18,19
Class Editori	0,180	-0,28	31	0,00
Clin Industrial	9,848	-0,06	19437	25,48
Colfide	0,549	0,55	395	18,45
Coima Res	8,820	-1,34	318	24,33
Commerzbank	5,737	1,70	6979	-3,31
Conaif	0,348	0,33	11	25,71
Continental AG	120,800	0,53	2416	1,96
Cose Belle D'Italia	0,308	0,05	6	-29,84
Coventry	99,500	0,25	8678	0,00
Cr Vallinense	0,070	-0,56	496	-3,81
Credem	5,230	-0,57	1738	39,98
Credito Agricole	13,070	-0,08	29098	40,78
Csp International	0,580	0,35	19	-22,87
D				
Daimler	51,120	0,47	49309	11,62
D'Amico	0,130	4,50	161	19,93
Danieli & C	17,060	2,40	697	11,80
Danieli & C Rsp	10,300	0,19	416	-20,16
Danone	72,760	-1,38	37384	21,37
Datalogic	18,160	-1,14	1061	-10,98
Dea Capital	1,440	1,55	382	25,57
DeLonghi	18,910	-0,05	2827	-14,43
Deutsche Bank	6,981	0,52	3985	0,16
Deutsche Borse AG	140,000	1,71	27020	33,59
Deutsche Lufthansa AG	16,975	-0,96	7913	-9,54
Deutsche Post AG	34,740	-0,62	42151	47,20
Deutsche Telekom	14,890	-0,01	66940	1,22
Diason	117,000	-0,59	6546	65,49
Digital Bros	12,560	-1,72	179	197,63
dVigale	10,800	-1,28	864	16,82
E				
Edison Rsp	1,045	0,48	115	10,47
Ems	0,055	0,72	2	20,87
Eni	32,300	1,76	630	154,93
Elica	2,970	-1,00	188	127,76
Enak	0,928	-1,07	152	-25,88
Enav	5,355	1,61	2901	26,24
Enel	7,010	1,01	71268	38,98
Enervit	3,460	1,76	62	6,79
Engie	14,650	0,07	32137	-22,30
Eni	13,702	0,57	49796	-0,83
E.ON	9,658	1,36	19326	12,70
Epicor	0,503	0,00	21	68,20
Equita Group	2,890	1,05	145	-10,80
Erg	19,320	-0,16	2904	17,09
Esprinet	5,130	-0,39	269	44,92
EssilorLuxottica	140,850	-0,60	30713	29,64
Eukodest	0,985	0,00	22	1,55
Eurotech	8,110	-0,61	288	149,92
Evonik Industries AG	26,330	-1,07	12549	22,63
Exor	69,780	0,35	16817	47,65
Exprivia	0,800	1,27	42	-2,91

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOV.
F				
Facebook	176,480	-0,76	418316	48,80
Falck Renewables	4,654	1,48	1356	98,46
Ferrari	149,800	1,11	29050	72,62
Fiat Chrysler	13,988	0,95	21072	18,77
Fidia	3,925	-0,13	20	15,78
Fiera Milano	5,610	2,00	403	68,47
Fila	14,800	-2,30	634	3,63
Fincantieri	0,886	-0,67	137	-3,85
FinecoBank	11,000	-1,79	6698	25,31
Fnm	0,698	-1,69	304	40,73
Freemius M Care AG	64,560	-1,97	19776	7,92
Freemius SE & Co. KGA	50,160	-1,42	27374	19,74
Fulfillix	0,700	1,74	8	-22,91
G				
Gabetti	0,294	1,73	17	10,94
Ganemert	13,000	-0,31	390	87,01
Garofalo Health Care	5,600	1,82	499	53,05
Gas Plus	2,430	-2,80	109	6,11
Gedi Gruppo Editoriale	0,459	0,33	234	32,42
Geifran	6,870	0,15	99	2,38
Generali	18,510	0,14	29057	20,99
Geox	1,184	0,34	307	9,44
Gequity	0,030	-1,96	3	3,45
Giglio group	2,850			